

TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA IN REGIME ADR. IL MIT UFFICIALIZZA LA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DELL'ITALIA DI UNA SERIE DI ACCORDI MULTILATERALI IN DEROGA

Facendo seguito alla precedente nota del 2 Aprile u.s, con un messaggio pubblicato sul proprio sito internet il MIT ha ufficializzato la sottoscrizione, da parte dell'Italia, di alcuni Accordi Multilaterali in materia di Trasporto di merci pericolose (disciplinato, come noto, dall'ADR per la strada e dal RID per la ferrovia), promossi in ambito internazionale da alcuni Paesi firmatari ADR e RID per estendere la validità di una serie di certificazioni anche per ovviare alle difficoltà connesse all'emergenza Coronavirus.

Il Ministero ha evidenziato che questi accordi **valgono non solo per i trasporti nazionali all'interno dei Paesi firmatari, ma anche per quelli internazionali tra gli stessi Paesi.**

Pertanto, rispetto all'accordo ADR riepiloghiamo di seguito i contenuti di questi accordi multilaterali con indicazione degli Stati firmatari nei quali, alla luce della predetta informazione fornita dal MIT, **i trasportatori italiani potranno beneficiare delle deroghe ivi indicate:**

- **M324**, sottoscritto dall'Italia il 24 Marzo, sui certificati di formazione dei conducenti e su quelli dei consulenti per il trasporto di merci pericolose. In particolare, l'accordo:
- **per quanto concerne il CFP conducenti**, estende al 30 novembre 2020

la validità di tutti i certificati che scadono tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020. **Gli autisti che si trovino in questa condizione, pertanto, potranno ugualmente circolare negli Stati contraenti ADR che hanno sottoscritto questo accordo in deroga, fino al prossimo 30 Novembre.**

- in ordine **al Certificato di formazione dei consulenti per la sicurezza**, estende al 30 novembre p.v la validità di tutti quelli in scadenza tra il 1° marzo e il 1° novembre 2020.

L'accordo è stato sottoscritto da seguenti Paesi: Lussemburgo, Germania, Austria, Norvegia, Francia, Irlanda, San Marino, Olanda, Repubblica Ceca, Svizzera, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Slovacchia, Grecia, Belgio, Italia, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria, Svezia, Polonia, Portogallo, Danimarca

- **M325**, sottoscritto dall'Italia il 24 Marzo, sui **controlli periodici e intermedi delle cisterne**, che estende al 30 agosto 2020 la validità di tutti i citati controlli con scadenza compresa tra il 1° marzo e il 1° agosto 2020. Di conseguenza, fino al 30 Agosto p.v detti veicoli potranno ancora circolare negli Stati che hanno sottoscritto l'accordo in deroga, con i controlli intermedi o periodici che andranno comunque eseguiti prima del 1 Settembre p.v.

La proroga è stata prevista anche per i **certificati di approvazione dei veicoli** in scadenza sempre tra il 1 Marzo e il 1 Agosto p.v, con ispezioni da effettuare entro il 30 agosto 2020

L'accordo è stato sottoscritto da seguenti Paesi: Lussemburgo, Norvegia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Svizzera, Slovacchia, Grecia, Slovenia, Belgio, San Marino, Italia, Ungheria, Svezia, Repubblica Ceca, Olanda, Portogallo, Irlanda, Romania.

- **M326**, Ispezione periodica e prove dei recipienti a pressione per il trasporto di alcuni gas della classe 2, sottoscritto dall'Italia il 31 Marzo e valido fino al 31 Agosto p.v. Con gli Accordi M326 e è permesso fino al 31 agosto 2020, in deroga al termine previsto dalle Istruzioni di Imballaggio P200 e P203, il riempimento e il trasporto di recipienti a pressione e di recipienti criogenici chiusi che arrivano a scopo di ricarica e che hanno superato il termine dei controlli periodici e prove, per un limitato numero

di gas.

Per i recipienti a pressione la deroga riguarda i seguenti numeri: UN1002, UN 1013, UN1046, UN 1070, UN 1072, UN 1660, UN 1956, UN 3156, UN 3157.

Per i recipienti criogenici chiusi la deroga riguarda i seguenti numeri: UN 1073, UN 1963, UN 1977.

Lo speditore dovrà riportare nel Documento di trasporto la seguente dicitura: "Trasporto in conformità con l'1.5.1 ADR (M326)" o "Trasporto in conformità con l'1.5.1 RID (RID 03/2020)".

L'accordo è stato sottoscritto da seguenti Paesi: Francia, Germania, Lussemburgo, Italia, Regno Unito.

- **M327**, sottoscritto dall'Italia lo scorso 31 Marzo, e che prevede la validità fino al 31 Agosto p.v dei controlli periodici e intermedi sulle cisterne mobili e contenitori per gas ad elementi multipli (CGEM), con scadenza tra il 1 Marzo e il 1 Agosto 2020. I suddetti recipienti potranno quindi essere utilizzati in tutti i Paesi contraenti l'ADR che hanno siglato l'accordo in deroga, con i controlli intermedi o periodici che andranno svolti prima dell'1 settembre 2020.

Lo speditore deve riportare nel documento di trasporto "Trasporto in accordo con la sezione 1.5.1 di ADR (M327).

L'accordo è stato sottoscritto da seguenti Paesi: Germania, Norvegia, Lussemburgo, Italia, Svizzera.

Il comunicato del MIT è disponibile sul sito internet del Ministero, al seguente indirizzo:

<http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/merci-pericolose-trasporto-merci/trasporto-merci-pericolose-su-strada-e-ferrovia>

FONTE: FAI-CONFTRASPORTO